



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI PALMI**

composto dai signori:

1. Dott. Vincenzo **GIGLIO** Presidente - Estes-
2. Dott. Silvia **CAPONE** Giudice
3. Dott. Alessandra **BORSELLI** Giudice

Con l'intervento del Pubblico Ministero  
rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica  
Dott. Francesco De Falco Giannone  
e con il Cancelliere B/3 Cama Domenico

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale

**CONTRO**

**MARCHIORELLO Dino + 8**

(segue elenco)

Sent. N.1732/07

N. 1016/06 R.G. T.

N. 4534/04 R.G.N.R.

**SENTENZA**

in data 08/11/07

depositata in cancelleria

il 27-11-2007

**IL CANCELLIERE B3**  
- Cama Domenico -

Art. N.

del Campione Penale

il

fatta scheda

Sentenza passata in giudicato

il

Appello d

- 1) **MARCHIORELLO** Dino Giovanni Maria, nato il 09/09/1924 a Cittadella (PD) residente a Rosa' (VI) Via Ca' Minotto n. 46 - assente già presente - Dif. Avv. Franco Antonelli di fiducia foro - di ~~Roma~~<sup>Padova</sup>
- 2) **CUNSOLO** Domenico, nato il 30/09/1953 a Chiaravalle Centrale (CZ) residente a Milano Via Besana n. 4 - contumace - Dif. Avv. Carlo Gitli di fiducia - foro di Milano -
- 3) **ORTOLAN** Enzo, nato il 31/07/1941 a Venezia residente ad Artegna (UD) Via Chiamuzzacco n.5/b - assente già presente - Dif. Avv. Francesco Napoli di fiducia - foro di Palmi.-
- 4) **GERONZI** Cesare, nato il 15/02/1935 a Marino (RM) ivi residente Via Vascarelle n. 16- assente già presente - Dif. Avv. ti Francesco Vassali e Guido Calvi di fiducia - foro di Roma - (domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Vassali -
- 5) **PIRROTTA** Paolo Antonio, nato il 02/05/1947 a Messina residente a Reggio Calabria Via Spirito Santo n. 291 (domicilio eletto) - Dif. Avv. Abenavoli Aldo Raffaello di fiducia - foro di Reggio Calabria -
- 6) **FALCONE** Giuseppe, nato il 15/11/1946 a Messina ivi residente contrada Bucolico/ Salice (domicilio eletto) - assente già presente - Dif. Avv. Barone Isabella di fiducia - foro di Messina-
- 7) **ABETE** Luigi, nato il 17/02/1947 a Roma ivi residente Via Predestina n.683 assente già presente - Dif. Avv. ti Vincenzo D'Ascola di fiducia - foro di Reggio Calabria - e Roberto Rampioni di fiducia - foro di Roma che elegge domicilio )
- 8) **BRUNO** Martino, nato il 04/09/1964 a Taranto ivi residente Via Palteja n.556 - presente - Dif. Avv. ti Vincenzo D'Ascola di fiducia foro di Reggio Calabria - e Vincenzo Rampioni di fiducia - foro di Roma -
- 9) **CATALANO** Eduardo, nato il 05//11/1957 a Napoli residente a Catania Via Vittorio Emanuele II n. 201 p.1 °- presente - Dif. Avv. Luigi Cardone di fiducia - che elegge domicilio

## IMPUTATI

(Vedi allegati)

Con l'intervento di:

- **Pubblico Ministero:** Dr. Rocco Cosentino
- Le Parti hanno concluso come segue:
- **Pubblico Ministero: chiede:** per Marchiorello Dino, Geronzi Cesare, Abete Luigi, l'assoluzione per tutti i reati contestati, perché il fatto non costituisce reato- Per Cunsolo Domenico, Ortalan Enzo e Falcone Giuseppe, condanna, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ad anni 2 di reclusione ed euro 10.000 do multa - Per Pirrotta Paolo, Martino Bruno e Catalano Eduardo, condanna, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, per tutti i reati contestati avvinti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 16.000 di multa.-

**La Difesa della parte civile:** Avv. Gobbi al ternine della discussione si riporta ad una memoria scritta che sarà depositata all'udienza del 06/11/07- Avv. Romualdo deposita memoria iscritta alla quale si riporta - Avv. Musitano deposita conclusi scritte alle quali si riporta -Avv. Cimato deposita conclusioni scritte alla quali si riporta – Avv. Tanza deposita nota spese e sentenza della Corte di Cassazione del 18/03/03, si riporta alla memoria scritta che sarà depositata dall'Avv. Saccomanno.- Avv. Saccomanno deposita nota spese e memoria alla quale si riporta - Avv. Amato deposita nota spese e si riporta alla memoria depositata dall'Avv. Saccomanno- Avv. Turcani a conclusioni dell'intervento iniziato alla scorsa udienza dall'Avv. Gobbi ,deposita nota spese e si riporta alla memoria che sarà depositata dall'Avv. Saccomanno – Avv. Spinelli deposita memoria e nota spese alla quale si riporta - Per le parti civili sono presenti: Avv. Gobbi e Avv. Albanese Malvasi come sostituto degli Avv. ti Amato, D'inzillo, Saccomanno e Tanza

**La Difesa imputati:** Avv. **Vassalli** chiede l'assoluzione per Geronzi per non aver commesso il fatto – Avv. **Apa** nell'interesse di Geronzi chiede :l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, deposita memoria scritta.- Avv. **Infantino** chiede: per Pirrotta l'assoluzione con formula ampia – Avv. **D'ascola** chiede: nell'interesse di Abete ,l'assoluzione perché il fatto non sussiste; per Martino chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste in subordine per non averlo commesso – Avv. **Cardone** chiede: nell'interesse di Catalano l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, deposita memoria scritta – Avv. **Barone** chiede: nell'interesse di Falcone l'assoluzione per non aver commesso il fatto, deposita memoria.- Avv. **Napoli** nell'interesse di Ortolan chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, o perché non costituisce reato o per non averlo commesso, deposita memoria scritta- Avv. **Antonelli** nell'interesse di Marchiorello chiede l'assoluzione per insussistenza del fatto, deposita memoria scritta - Avv. **Soliani** nell'interesse di Consolo chiede l'assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo commesso o perché non costituisce reato - Avv. **Rampioni** nell'interesse di Abete e Martino chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, o per non averlo commesso o perché non costituisce reato, chiede inoltre il dissequestro di quanto in sequestro -

11222222222

5 4

ELENCO PARTI CIVILI - E DIFENSORI  
 PROCESSO "Marchiorello Dino + 10" N° 1016/06 RGT

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) COMUNE DI ROSARNO          | Avv. M. Giulia Cimato del foro di Palmi   |
| 2) CHIDEM S.r.l.              | Avv. Antonio Tanza del foro di Lecce  |
| 3) DE MASI COSTRUZIONI        | Avv. Fabrizio Gobbi del foro di Milano  |
| 4) RETIFICIO DE MASI S.r.l.   | Avv. Fabrizio Gobbi del foro di Milano  |
| 5) DE MASI OFFICINE S.a.s.    | Avv. Carlo D'Inzillo del foro di Roma   |
| 6) DE MASI ANTONIN            | Avv. G. Saccomanno del foro di Palmi  |
| 7) ZINCAL S.r.l.              | Avv. Antonio Amato del foro di Lecce<br><del>ANTONIO TANZA DEL FORO DI LECCE</del>  |
| 8) DE MASI AGRICOLTURA S.p.a. | Avv. G. Saccomanno del foro di Palmi  |
| 9) CALFIN S.p.a               | Avv. G. Saccomanno del foro di Palmi  |
| 10) ADUC ONLUS                | Avv. <u>Spinelli Legiolo</u><br><del>A. Maria Commendatori del foro</del><br><u>di Siracusa</u> <del>del foro di Corato</del> |
| 11) DA MASI GIUSEPPE          | Avv. C. D'inzillo del foro di Roma, A. Tanza del foro di Lecce  |
| 12) ROTTURA NATALINA          | Avv. C. D'inzillo del foro di Roma, A. Tanza del foro di Lecce  |
| 13) DE MASI ANTONIO           | Avv. C. D'inzillo del foro di Roma, F. Gobbi del foro di Milano   |
| 14) DE MASI GRAZIA            | Avv. C. D'inzillo del foro di Roma, F. Gobbi del foro di Milano   |
| 15) DI GIOIA ANGELA C.        | Avv. F. Gobbi del foro di Milano, G. Saccomanno del foro di Palmi   |
| 16) DE MASI SERAFINA          | Avv. F. Gobbi del foro di Milano, G. Saccomanno del foro di Palmi   |

ELENCO PARTI CIVILI  
PROCESSO "Marchiorello Dino + 10" N° 1016/06 RGT

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 17) MUMOLI MICHELE        | Avv. F. Gobbi del foro di Milano, G. Saccomanno del foro di Palmi |
| 18) DE MASI CATERINA      | Avv. F. Gobbi del foro di Milano, G. Saccomanno del foro di Palmi |
| 19) REGIONE CALABRIA      | Avv. Lucio Romualdo del foro di Reggio Calabria                   |
| 20) COMUNE DI GIOIA TAURO | Avv. Domenico Musitano del foro di Palmi                          |

Per le parti civili sono presenti ~~le~~ i seguenti  
avvocati: Tursani in sost. dell'Avv. Gobbi,  
'Avv. Spinelli, l'Avv. Saccomanno, l'Avv.  
Cusano, l'Avv. Tuzza, l'Avv. Romualdo,  
l'Avv. Musitano e l'Avv. Cusano.

## DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FASE DIBATTIMENTALE

Con decreto del **7.6.2006** il GUP ha rinviato a giudizio Dino MARCHIORELLO, Domenico CUNSOLO, Enzo ORTOLAN, Cesare GERONZI, Paolo Antonio PIRROTTA, Giuseppe FALCONE, Luigi ABETE, Martino BRUNO, Eduardo CATALANO, Luigi BAGALA' e Fulvio CHERUBINI perché rispondessero delle imputazioni di usura loro rispettivamente contestate.

Nel corso della prima udienza, tenutasi il **5.10.2006**, si sono presentati gli imputati ORTOLAN e CATALANO. Tutti gli altri imputati sono rimasti assenti e, non avendo addotto alcun legittimo impedimento, sono stati dichiarati contumaci. Si sono presentate o costituite tutte le parti civili risultanti dai verbali del processo. Il Tribunale ha risolto una serie di eccezioni preliminari sollevate da varie parti processuali.

Il **18.10.2006** sono state stralciate le posizioni degli imputati BAGALA' e CHERUBINI essendo stata dichiarata la nullità, limitatamente alla loro posizione, degli atti successivi all'avviso di conclusione dell'indagine preliminare non essendo stati costoro interrogati pur avendolo chiesto espressamente. Sono state ammesse le prove richieste dalle parti con le eccezioni risultanti dal verbale.

Il **29.11.2006** sono stati sentiti i testi Lorenzo ARCIDIACO e Francesco LA TORRE.

Il **17.1.2007** il processo è stato rinviato per un legittimo impedimento dell'Avv. GILLI, difensore di Domenico CUNSOLO. Sono stati contestualmente sospesi i termini di prescrizione dei reati contestati.

L'**8.2.2007** il processo è stato nuovamente rinviato per un legittimo impedimento del predetto Avv. GILLI e dell'imputato Enzo ORTOLAN.

Il **13.3.2007** sono stati sentiti Antonino DE MASI e Francesco CARISTI (quest'ultimo si è rifiutato di rispondere avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 210 c.p.p.).

Il **24.4.2007** si sono presentati gli imputati Cesare GERONZI, Luigi ABETE e Martino BRUNO ed è stata revocata la loro dichiarazione di contumacia. Sono stati sentiti i testi Giuseppe TRIPODI (questi si è avvalso della facoltà di non rispondere ex art. 210 c.p.p.), Marcello POLLIO (è stata acquisita la sua relazione), Rinaldo SCOPELLITI e Rosario Domenico VASTA. È stata revocata l'ammissione di tutti i testi residui delle parti civili ad eccezione di Giuseppe DE MASI. Sono stati esaminati gli imputati Luigi ABETE e Cesare GERONZI.

Il **3.5.2007** si è presentato l'imputato Giuseppe FALCONE ed è stata revocata la sua dichiarazione di contumacia. È stato sentito il teste Giuseppe DE MASI. Sono stati esaminati gli imputati Giuseppe FALCONE (del quale è stato anche acquisito il verbale d'interrogatorio),

Eduardo CATALANO e Martino BRUNO. Sono state acquisite le dichiarazioni dell'imputato Dino MARCHIORELLO.

Il 31.5.2007 sono stati sentiti i testi Vincenzo OCCHINEGRO, Pierpaolo COTONE e Gabriella SERRAVALLE. È stata revocata l'ammissione dei testi Giovandomenico FORMOSA, Mario PANTALEO, Carlo CAPRODOSSI e Antonio LIGUORI.

Il 14.6.2007 l'imputato Enzo ORTOLAN ha reso dichiarazioni spontanee ed è stato esaminato. Sono stati sentiti i testi della difesa Davide FRANCO, Umberto TROCINO e Paolo FERRO - LUZZI.

Il 25.9.2007 è stata revocata l'ammissione dei testi della lista CUNSOLO.

Il 9.10.2007 si è presentato l'imputato Dino MARCHIORELLO ed è stata revocata la dichiarazione di contumacia. Lo stesso ha reso dichiarazioni spontanee. È stata acquisita documentazione prodotta dal PM. Sono stati sentiti i consulenti di parte Maurizio GRASSANO e Emanuele D'INNELLA (di entrambi sono state acquisite le relazioni). Sono stati sentiti i testi Alessandro CHITI e Andrea ROSSI. È stata revocata l'ammissione di tutti gli altri testi residui della difesa. Sono stati specificamente indicati gli atti utilizzabili per la decisione.

L'11.10.2007 il PM ha pronunciato la sua requisitoria PM e sono iniziati gli interventi delle parti civili.

Il 6.11.2007 le parti civili hanno concluso i loro interventi e sono iniziate le arringhe difensive.

L'8.11.2007 sono state concluse le arringhe difensive ed il Tribunale, chiuso il dibattimento, si è ritirato in camera di consiglio per poi leggere il dispositivo della sentenza.

## ELEMENTI DI PROVA

La prima parte dell'istruttoria dibattimentale è stata scandita essenzialmente dal racconto delle parti offese e dunque Antonino e Giuseppe DE MASI ed uno dei loro principali collaboratori, Lorenzo ARCIDIACO.

### Deposizione di Antonino DE MASI

Il gruppo industriale fondato da suo padre Giuseppe ha ormai più di cinquant'anni ed opera nei settori della costruzione meccanica, della commercializzazione delle macchine agricole, nell'informatica e nei servizi portuali. Il suo fatturato annuo si aggira attorno a 15 milioni di euro.



La struttura attuale del gruppo, che da lavoro a circa 280 persone, consta dunque di numerose aziende, con diverse forme societarie, la cui esatta articolazione è riportata in un prospetto allegato all'esposto presentato a suo tempo alla Procura della Repubblica.

Il vero e proprio core business è tuttavia concentrato nella costruzione di macchinari per l'olivicoltura, settore in cui il gruppo DE MASI è all'avanguardia tecnologica, dispone di brevetti industriali di rilievo, ha una importante presenza su mercati esteri come Spagna, Portogallo, Grecia, Israele ed Australia.

Nel periodo compreso tra il 1996 ed il 1998 lui ed i suoi familiari, allo scopo di consolidare ed incrementare quote di mercato e fatturato, decisero di sfruttare le opportunità offerte dalla Legge 488 del 1992 chiedendo la contribuzione pubblica per progetti localizzati essenzialmente nell'area industriale di Gioia Tauro e per altre piccole iniziative nelle zone di Rizziconi, Cittanova e Vibo Valentia.

Alla presentazione dei progetti seguiva per legge una procedura finalizzata alla loro valutazione la cui prima fase passava attraverso gli istituti di credito (nel loro caso la Banca Nazionale del Lavoro) cui era stata delegata la verifica della bontà industriale, tecnologica e finanziaria. Completata questa istruttoria le domande di contribuzione e la loro valutazione venivano trasmesse al Ministero delle Attività Produttive per l'eventuale approvazione.

Ottenuto il decreto di approvazione, si poteva ottenere la prima tranche del finanziamento dietro presentazione di una fideiussione.

Il pagamento degli ulteriori importi era invece legato agli stati di avanzamento lavori.

Le società del gruppo interessate a tali progetti dovettero subire intoppi burocratici di ogni tipo che provocarono ritardi rilevanti nell'esecuzione dei programmi necessari.

Naturalmente in questo iter si inserirono anche controlli ad opera dei più svariati organismi istituzionali i quali si conclusero invariabilmente senza rilievi.

Quei ritardi, uniti alla severità dell'impegno finanziario che comportarono gli investimenti intrapresi, accrebbero l'esigenza delle società del gruppo di accedere al credito.

La famiglia ritenne che fosse più prudente rivolgersi a più banche anziché concentrare la domanda su un solo istituto.

Quelle cui i DE MASI si rivolsero in misura quantitativamente prevalente furono la ANTONVENETA e la BANCA DI ROMA ma ci furono anche rapporti con la BNL e il MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

Svariati furono anche i tipi di rapporto avviati secondo le possibilità e le richieste dei vari istituti.

Quanto alle condizioni contrattuali, i DE MASI, per via delle loro pressanti esigenze finanziarie, accettarono senza fiatare quelle proposte dalle banche così come accettarono ulteriori pretese che esorbitavano dalle loro necessità e rispondevano piuttosto ad interessi delle banche medesime.

Così, ad esempio, a fronte di una loro richiesta di credito per un miliardo di lire, la BANCA DI ROMA gli concesse un'apertura di credito per il doppio salvo poi pretendere che uno dei due miliardi fosse investito in BOT da trattenere a garanzia della restituzione del prestito e facendo così lievitare l'ammontare degli interessi pagati.

Più o meno la stessa cosa fece il MONTE DEI PASCHI DI SIENA che concesse anch'esso un prestito di due miliardi di lire a fronte dell'unico miliardo richiesto, pretendendo tuttavia che una parte dell'eccesso di liquidità venisse investita in titoli il cui andamento di mercato fu disastroso producendo in poco tempo una perdita del 40/50% del capitale.

Anche i rapporti con ANTONVENETA, inizialmente corretti, si inasprirono progressivamente e un esponente della stessa si intromise pesantemente nella vendita, che i DE MASI avevano programmato per procurarsi liquidità, del 50% della loro società ZIN.CAL che operava nell'area portuale di Gioia Tauro. Quell'intromissione costò alla famiglia la riduzione di un miliardo del prezzo che l'acquirente, anch'egli cliente della ANTONVENETA, si era già impegnato a pagare per l'acquisto della quota.

Nessun episodio di rilievo si verificò invece nei rapporti con la BNL la cui gestione era peraltro assai centralizzata sicchè le filiali periferiche avevano scarsa voce in capitolo.

Le difficoltà ed i ritardi burocratici da un lato e le crescenti incomprensioni con le banche dall'altro fecero sì che il gruppo entrasse in affanno finanziario, tanto più alla luce dei costi progressivamente crescenti del credito ricevuto.

La famiglia ed il suo principale collaboratore Lorenzo ARCIDIACO cominciarono dunque ad esaminare con attenzione capillare la documentazione bancaria e si rivolsero anche ad un esperto, il Dott. PAGLIARO, ed all'associazione ADUC la cui esistenza era stata appresa attraverso consultazioni on line.

Si constatò così che le condizioni applicate ai finanziamenti concessi alle società del gruppo erano palesemente penalizzanti.

Fu pertanto deciso di adire l'autorità giudiziaria civile e penale, iniziativa questa che portò ad un ulteriore peggioramento dei rapporti con le banche che ne furono destinatarie.

Il gruppo DE MASI venne così a trovarsi in una condizione di isolamento che ovviamente si riverberò sulle sue attività industriali e commerciali.

Fu pertanto necessario cominciare a praticare forti sconti sulla vendita dei prodotti così da ottenere la liquidità necessaria per la normale operatività aziendale, fu talvolta indispensabile pagare in ritardo gli stipendi ai dipendenti, furono cercati nuovi rapporti con istituti di credito ottenendo soltanto l'apertura di un fido di 500.000 € ad opera della Banca Popolare di Crotone.

#### **Deposizione di Giuseppe DE MASI**

È il fondatore del gruppo DE MASI la cui costituzione ed il cui consolidamento hanno impegnato un cinquantennio.

Le aziende che lo compongono hanno un'elevata capacità tecnologica ed una radicata presenza nel settore delle macchine agricole sia sul mercato nazionale che su mercati esteri come la Spagna, il Portogallo, l'Australia e la Nuova Zelanda.

Il gruppo da lavoro a circa 250 persone.

Lo sviluppo del gruppo ha richiesto l'accesso ai finanziamenti della Legge 288 ed il connesso ricorso al credito bancario. Sennonché quella che era una possibilità di crescita si trasformò in un momento di crisi per l'atteggiamento di varie delle banche cui i DE MASI si rivolsero per chiedere l'aiuto finanziario di cui avevano bisogno. Tassi elevati, richieste improvvise e immotivate di rientro, pretese incomprensibili, tutto questo fece sì che le aziende del gruppo entrassero in affanno e fossero costrette a limitare le loro possibilità operative se non addirittura a cessare la loro attività.

#### **Deposizione di Lorenzo ARCIDIACO**

È responsabile amministrativo delle aziende del gruppo DE MASI anche se segue più da vicino la DE MASI COSTRUZIONI. Iniziò questo lavoro nel 1998.

Il gruppo, che attualmente da lavoro a circa 250 dipendenti, si è costituito nell'arco di un cinquantennio partendo dall'attività del capostipite Giuseppe DE MASI.

La società capogruppo è la CAL.FIN. del cui patrimonio fanno parte le proprietà immobiliari della famiglia DE MASI e le quote di partecipazione dei suoi esponenti nelle società operative.

Ci sono poi la DE MASI COSTRUZIONI che costruisce macchine agricole, la ZIN.CAL. che fa zincature per parti macchine e lavorazioni di carpenteria pesante, la DE MASI SPA che produce, ripara e commercializza pezzi di ricambio per l'agricoltura così come l'AGRITER.

Fanno sempre parte del gruppo altre due società finite in liquidazione, la DE MASI AGRICOLTURA e la CHI.D.E.M., ed infine il RETIFICIO DE MASI, anch'esso finito in liquidazione senza mai essere divenuto operativo.

Nel quinquennio 1996 – 2001 il gruppo avviò diversi programmi di investimento ai sensi della Legge 488 del 1992 riuscendo ad ottenerne il finanziamento nella quasi totalità dei casi.

Programmi di questo tipo richiedevano una forte collaborazione delle banche. La struttura dei finanziamenti agevolati prevedeva infatti che, dopo l'erogazione di una prima tranche legata alla presentazione di una polizza fideiussoria, gli ulteriori importi fossero liquidati in relazione ai progressivi stati di avanzamento lavori. Occorreva in altri termini acquisire terreni, costruire impianti, dotarsi di macchinari e solo dopo queste operazioni si acquisiva il diritto alle successive erogazioni del contributo complessivamente stanziato. Questo stato di cose, unitamente a vari fattori di difficoltà (pressione criminale mafiosa, intoppi burocratici, insufficienza delle risorse finanziarie del gruppo), rendeva necessario il ricorso al credito bancario.

Fu così che le aziende del gruppo interessate alla Legge 288 dovettero chiedere nuovi fidi o incrementare quelli già esistenti. Tale era peraltro la loro necessità di credito che non furono in condizioni di interloquire sulle condizioni offerte dai vari istituti di credito finendo così per accettarle senza alcuna resistenza o negoziazione.

Sempre quella necessità fu alla base dell'accettazione di ulteriori pretese di talune banche, come ad esempio il MONTE DEI PASCHI DI SIENA il quale pretese, a fronte della concessione di un'apertura di credito, la sottoscrizione di fondi comuni di sua emissione che ben presto si rivelarono un investimento disastroso tanto che accumularono in soli tre mesi una perdita del 30% del capitale sottoscritto.

Come responsabile amministrativo del gruppo gli competeva anche il controllo e la sistemazione della documentazione bancaria.

Ebbe dunque la possibilità di rendersi conto che la spesa delle società del gruppo per interessi ed altri oneri bancari, tra i quali spiccava la commissione di massimo scoperto, era ingente. D'altro canto, non era possibile fare a meno del credito ottenuto sicchè gli esponenti del gruppo cominciarono progressivamente a cedere loro proprietà immobiliari e quote significative di alcune delle società DE MASI oltre che a liquidare titoli ed altre forme di investimenti finanziari. Furono abbandonati o drasticamente ridimensionati nuovi programmi di investimento. Tutto questo però non servì, se non in misura insufficiente, a ridurre la dipendenza del gruppo dal sistema creditizio.

Raggiunto e superato il livello di guardia, i proprietari del gruppo, su suo consiglio, decisero di monitorare complessivamente i loro rapporti creditizi e si affidarono al Dott. PAGLIARO per un'analisi tecnica. Ne venne fuori che alcuni istituti avevano applicato tassi ed oneri in misura superiore ai limiti massimi previsti dalla legge. Fu così che la proprietà decise di avviare procedimenti giudiziari per il recupero di ciò che indebitamente le era stato sottratto.

Non si trattò tuttavia di una scelta indolore. Dopo le prime azioni legali, precisamente nel 2003, la DE MASI AGRICOLTURA fu segnalata alla Centrale Rischi del sistema bancario poiché aveva esposizioni piuttosto rilevanti e non era in grado di rientrare. Questo mise in notevole difficoltà la società che dovette procedere alla cessione di un suo importante ramo aziendale alla DE MASI SPA ed entrò in liquidazione. Ne derivarono difficoltà a catena per le altre società del gruppo in termini di peggioramento dei rapporti con i fornitori (che diminuirono drasticamente gli sconti precedentemente concessi) e di ulteriori ristrettezze nell'accesso al credito, e questo in un periodo in cui sarebbe stato al contrario necessario espandersi per cogliere le opportunità commerciali su alcuni mercati stranieri dell'area mediterranea.

Peraltro, queste difficoltà erano in massima parte attribuibili al difficile rapporto con il sistema creditizio e non a deficit strutturali del gruppo. La DE MASI era infatti di per se stessa in grado di stare sul mercato e di produrre e commercializzare prodotti tecnologicamente all'avanguardia, poteva contare su un fatturato complessivo annuo di circa 20 milioni di euro e avrebbe disposto, ove non avesse dovuto fronteggiare quelle difficoltà esterne, di apprezzabili margini di redditività.

#### **Restante parte dell'istruttoria dibattimentale**

Il resto dell'istruttoria è servito essenzialmente ad ascoltare le dichiarazioni degli imputati che hanno accettato di sottoporsi all'esame o hanno reso dichiarazioni spontanee, a sentire una serie di testi che hanno illustrato l'organizzazione interna degli istituti di credito i cui esponenti sono imputati in questo processo ed una serie di consulenti che hanno espresso le loro valutazioni sulla perizia redatta dal Dott. CRISCUOLO e, più in generale, sui fondamenti tecnici del sistema cui ha dato vita la legge 108.

È stata infine acquisita una rilevante mole di documenti prodotti da tutte le parti processuali. Sia le prove dichiarative di cui si è appena fatta menzione che quelle documentali saranno richiamate e commentate, ove se ne ravvisi la necessità, nelle successive parti della motivazione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **PREMESSA**

L'esposizione del percorso logico che il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione richiede alcune premesse.

Non sono mancate nel corso della fase dibattimentale suggestioni volte ad attribuire a questa esperienza giudiziaria un significato ben più ampio di quello strettamente connesso alle ipotesi di reato contestate dalla pubblica accusa.

Numerosi sono gli indizi in tal senso ma ne possono bastare alcuni soltanto.

Il modo in cui sono stati cumulati i capi di imputazione: a differenza di quanto avviene normalmente, e senza che vi fosse alcuna ragione formale di connessione, il comune denominatore di questo processo è stato individuato nelle parti offese (i componenti della famiglia DE MASI ed i quotisti o azionisti delle società facenti capo al gruppo omonimo) sicchè hanno finito per confluire in un unico contenitore vicende e persone formalmente e sostanzialmente estranee tra loro il cui solo punto di contatto è stato, appunto, il comune riferimento alle operazioni di accesso al credito dei DE MASI medesimi.

Le deposizioni di Antonino DE MASI, Giuseppe DE MASI e Lorenzo Domenico ARCIDIACO: in più passaggi costoro hanno fatto riferimento ad una sorta di atteggiamento indistinto degli istituti bancari con cui le società del gruppo hanno avuto rapporti negoziali, volto a rendere progressivamente più difficile il loro accesso al credito ovvero ad appesantire le condizioni applicate fino a farle diventare intollerabili. È sembrato cioè che questi testi abbiano inteso accreditare una sorta di intenzione comune, e dunque di responsabilità di sistema, direttamente finalizzata a spremere il gruppo DE MASI in modo parossistico per poi abbandonarlo al suo destino una volta compresa l'impossibilità di ottenerne ulteriori vantaggi.

Gli interventi conclusivi di talune parti processuali: è più volte sembrato, sia nella conduzione dell'istruttoria dibattimentale che nelle conclusioni finali, che taluni dei protagonisti del processo si attendessero non soltanto una pronuncia sui capi di imputazione ma un giudizio più ampio che, rivolgendosi in generale al mondo del credito, ne stigmatizzasse prassi asseritamente scorrette e servisse quindi da monito per ripristinare l'equilibrio violato e precludere eventuali violazioni future.

Ebbene, va subito chiarito che non è questo il compito del Tribunale, di nessun giudice per la verità.

Non è in questo ambito istituzionale che possono trovare soluzione problemi che pure sono oggettivamente emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale. Non è attraverso un giudizio che possono essere governati, ma neanche analizzati compiutamente, fenomeni di amplissima portata quali la storica debolezza del tessuto produttivo del Meridione d'Italia e della Calabria in particolare e il non sempre agevole e proficuo rapporto tra imprenditoria locale ed operatori

del credito (rapporto reso vieppiù complicato dal progressivo assorbimento in istituti nazionali delle poche banche nate nel nostro territorio).

E non è neanche questa la sede per pronunciamenti massimalisti sul complesso normativo messo in campo dal legislatore per disciplinare il funzionamento del credito ed i rapporti tra datori e prenditori di denaro. È vero, e lo si vedrà più in dettaglio in parti successive di questa motivazione, che la legislazione vigente, in particolare per ciò che qui interessa la novella contenuta nella Legge 108 del 1996, non è esente da profili problematici ma, lo si ribadisce, non spetta ad alcun giudice farsi paladino di campagne riformiste o chiarificatrici che finiscano per incidere in settori di spettanza esclusiva del potere legislativo.

Spetta semmai al giudice la verifica di legittimità costituzionale delle specifiche norme la cui applicazione gli è necessaria per la definizione del giudizio. E tuttavia, nel caso in esame non viene in riferimento alcuna norma che non regga a tale vaglio ed alla stessa conclusione sono giunti altri giudici chiamati ad un analogo compito. Ma anche di questo si dirà meglio più avanti.

Sicchè, in ultima analisi al Tribunale compete soltanto pronunciarsi sui capi di imputazione contestati dall'accusa e farlo in relazione a singole persone considerate in relazione alle loro personali condotte ed alla loro posizione soggettiva e non in quanto esponenti di un mondo, quello del credito appunto, da valutare come un monolite indistinto.

Un'altra precisazione si impone ancora. Nel corso della sua deposizione Antonino DE MASI e Lorenzo ARCIDIACO hanno più volte fatto cenno a comportamenti scorretti di alcuni esponenti di talune delle banche con cui le aziende dell'omonimo gruppo hanno avuto rapporti. Pretese di sottoscrizione di titoli poi rivelatisi investimenti disastrosi, indebite ingerenze in vendite di quote di aziende del gruppo tradottesì in un abbassamento rilevante del prezzo spuntato, imposizione di erogazione di credito in misura superiore a quella necessaria e contestuale imposizione di sottoscrizione, con il denaro prestato in eccesso, di titoli subito acquisiti in garanzia e via discorrendo.

Non c'è dubbio che tali episodi, ove realmente esistenti, getterebbero una luce inquietante sul comportamento dei soggetti coinvolti e, di riflesso, sulla connivenza o quantomeno sull'assenza di adeguati controlli da parte degli istituti di credito per i quali quei soggetti hanno operato.

Ed è ugualmente indubbio che quegli stessi episodi, sempre se provati, contribuirebbero a dimostrare in quale stato di debolezza e di soggezione i DE MASI potrebbero essersi venuti a trovare nel loro rapporto con le banche.

Resta tuttavia il fatto che nessuna di tali vicende è stata presa in considerazione dalla Procura e posta a base di una qualche imputazione.

Ne deriva che neanche il Tribunale potrà e dovrà occuparsene in alcuna direzione.

### **SISTEMA LEGISLATIVO COSTRUITO DALLA Legge 108 DEL 1996**

Fatta queste necessarie premessa, è già il momento di entrare nel vivo del processo e di affrontare quindi i temi la cui soluzione è indispensabile per un corretto inquadramento delle condotte addebitate agli imputati.

Bisogna allora confrontarsi, per intanto su un piano generale, con il sistema costruito dalla Legge 108 del 1996.

È noto che l'art. 644 c.p. comma 3° nella sua nuova formulazione dispone che gli interessi debbano essere considerati usurari allorchè oltrepassino il limite massimo stabilito dalla legge.

Per la verità lo stesso comma introduce un'ulteriore eventualità, quella cioè di considerare usurari anche interessi ad un tasso inferiore a quel limite sempre che siano sproporzionati alla prestazione resa e chi li ha dati o promessi si trovi in una condizione di difficoltà economica o finanziaria.

I difensori di parte civile hanno provato ad utilizzare anche questa possibilità alternativa chiedendo cioè al Tribunale di affermare la responsabilità degli imputati sulla base di questa seconda opzione.

Va subito chiarito al riguardo che il tenore letterale e sostanziale di tutti i capi di imputazione non consente affatto di assecondare questa prospettiva. La loro semplice lettura evidenzia infatti che la Procura ha inteso sì inserire in contestazione un asserito stato di bisogno delle parti offese ma attribuendogli la limitata valenza di circostanza aggravante del fatto principale. Si vuole cioè intendere che l'accusa è stata interamente costruita sull'ipotesi della consumazione dei reati per via della previsione di interessi in misura superiore a quella massima consentita e senza intravedere e descrivere alcun collegamento tra questa circostanza e le condizioni economico – finanziarie delle parti offese. Quella suggestione va quindi respinta in quanto non attinente all'accusa per come si è concretamente atteggiata.

Si può allora tornare allora all'ipotesi principale ed alla costruzione legislativa da cui essa prende le mosse.

Le novità introdotte dalla Legge 108 possono essere così sintetizzate:

- spetta alla legge stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono usurari;



- la determinazione del tasso di interesse usurario deve tenere conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;
- la rilevazione del tasso effettivo globale medio (d'ora in avanti TEGM) è demandata al Ministro del Tesoro (oggi Ministro dell'Economia e delle Finanze) il quale vi provvede trimestralmente dopo avere sentito la BANCA D'ITALIA e l'UFFICIO ITALIANO CAMBI (di seguito UIC);
- il TEGM esprime la media degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi ufficiali tenuti dalla BANCA D'ITALIA e dall'UIC nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura;
- nel TEGM rientrano le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse;
- spetta ugualmente al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ancora una volta dopo avere sentito la BANCA D'ITALIA e l'UIC, la classificazione delle operazioni per categorie omogenee tenuto conto della natura dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie;
- il limite oltre il quale gli interessi vengono considerati usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (cosiddetto tasso soglia).

A questo complesso di norme deve poi aggiungersi la Legge 28.2.2001 n° 24 la quale, per scopi di interpretazione autentica, ha precisato che *si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.*

Va infine segnalato che la BANCA D'ITALIA ha emesso nel corso del tempo varie circolari contenenti le istruzioni impartite alle banche ed agli altri intermediari finanziari per la segnalazione dei dati occorrenti per la rilevazione del TEGM.


Lo stesso ha fatto l'UIC emettendo istruzioni conformi a quelle della banca centrale.

È questo dunque il sistema costruito dal legislatore.

Va subito detto che talune parti processuali, ci si riferisce principalmente ad alcune delle parti civili, hanno sollevato, ora esplicitamente ora en passant, delle obiezioni sia riguardo al sistema di per se stesso che al modo in cui lo hanno inteso ed applicato gli operatori, ed in particolare la BANCA D'ITALIA, chiamati a svolgere funzioni di rilievo.

La prima questione è stata posta riguardo ad una possibile violazione del principio della riserva di legge in materia penale derivante dalle competenze che la Legge 108 ha attribuito al Ministro dell'Economia.

Sul punto, come si è anticipato, si è già pronunciata la Corte di Cassazione (si veda **Cass. Pen. Sez. 2<sup>a</sup>, sentenza n° 20148 del 18.3.2003, SIMONI ed altri**) affermando che *“In tema di usura è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 644, terzo comma cod. pen. e 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del "tasso soglia", oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale. (La Corte ha osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di <<fotografare>>, secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari)”*.

Non occorre dire altro al riguardo se non che questo Tribunale condivide appieno l'orientamento dei giudici di legittimità e lo fa proprio. 

La seconda questione, pur strettamente connessa alla prima, si pone tuttavia su un piano differente.

Si è sostenuto dunque che, anche ad ammettere la legittimità del ricorso al Ministro dell'Economia per la rilevazione dei tassi e ad organismi quali la BANCA D'ITALIA e l'UIC per il supporto tecnico a tale rilevazione, è certamente arbitraria l'operazione compiuta dall'istituto centrale allorchè ha elaborato esso stesso la formula matematica per il calcolo del TEGM ed ha individuato, ancora una volta autonomamente, gli oneri e le commissioni da inserire in quella formula e quelli da escludere. Altrettanto arbitrario in questo contesto sarebbe poi stato il calcolo separato della commissione di massimo scoperto (d'ora in avanti CMS) e la sua mancata inclusione nel sistema di calcolo del TEGM.

Il Tribunale non condivide neanche queste argomentazioni.

La prima considerazione da fare al riguardo è che la BANCA D'ITALIA è espressamente menzionata nella Legge 108 come un organismo il cui parere è obbligatorio ai fini dell'emissione del decreto trimestrale di rilevazione dei tassi.

Questa menzione, va da sé, ha una sua precisa giustificazione.

La BANCA D'ITALIA è infatti la banca centrale della Repubblica italiana ed è parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dell'Eurosistema. E' un istituto di diritto pubblico.

Persegue finalità d'interesse generale nel settore monetario e finanziario (tra le quali spiccano il mantenimento della stabilità dei prezzi, la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario, in attuazione del principio della tutela del risparmio sancito dall'art. 47 Cost., e tutti gli altri compiti ad essa affidati dall'ordinamento nazionale).

Si tratta peraltro di un organismo cui l'ordinamento, proprio per la delicatezza dei compiti affidatigli, assicura in massimo grado autonomia ed indipendenza e ciò a prescindere dal fatto che il suo capitale sociale appartenga in parte, per retaggio storico, ad alcune delle banche sulle quali la BANCA D'ITALIA esercita la sua funzione di vigilanza.

Fatta questa prima precisazione da cui emerge la piena legittimazione dell'istituto centrale ad avere voce in capitolo nella materia oggetto del processo, resta ancora da dire che la legge 108, allorchè ha indicato le modalità di determinazione del tasso usurario, si è servita di espressioni di tipo generale. Il legislatore ha cioè parlato di commissioni, remunerazioni e spese, ha precisato che nel calcolo deve rientrare tutto ciò che è collegato all'erogazione del credito ma non ha poi inteso compilare un elenco analitico delle specifiche voci che dovessero rientrare in ciascuna di questa categorie.

È dunque la stessa legge a consentire ed anzi imporre un intervento degli organismi tecnici così da dare un contenuto concreto a principi e categorie che altrimenti rimarrebbero non compiutamente espressi.

Neanche sotto questo aspetto dunque è dato cogliere le aberrazioni denunciate dalle parti civili. Spingendo adesso questo esame al suo punto di massima concretezza, è lecito affermare che la BANCA D'ITALIA abbia interpretato il suo ruolo con eccessiva larghezza ed in modo arbitrario ed illogico? E se sì, non bisognerebbe forse rigettare in toto il suo contributo e quindi tornare ad un'applicazione letterale della legge 108?

Il Tribunale, nell'intento di dare una risposta a tutti gli interrogativi sollevati dalle parti, non si sottrarrà neanche a queste domande.

È chiaro che l'esame deve essere condotto attraverso le istruzioni, periodicamente aggiornate, emesse dalla BANCA D'ITALIA. È questo infatti lo strumento di cui l'istituto si è servito per adempiere alle funzioni demandategli dalla legge citata.

L'attenzione sarà ovviamente rivolta alle scelte operative che portino ad escludere qualche voce dal calcolo del TEGM poiché solo le stesse, secondo la prospettazione delle parti civili, sarebbero suscettibili di tradire lo spirito della legge 108 che invece vorrebbe la massima inclusione possibile.

La prima di questa scelte è quella in virtù della quale talune categorie di operazioni sono state escluse dalle rilevazioni.

Questo è il loro elenco:

- operazioni con non residenti
- operazioni in valuta diversa dall'euro
- posizioni classificate a sofferenza
- crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione
- operazioni a tasso agevolato
- operazioni a tassi promozionali o convenzionati
- finanziamenti revocati
- posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito
- posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento
- finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni concessi a tassi di favore
- operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza
- crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti o fissate per legge
- finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissione di obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze, regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.

Sono arbitrarie queste esclusioni?

Si prenda ad esempio il caso dei crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione. Traducendo dal linguaggio bancario, si intendono per tali quelli per i quali l'operatore concede una moratoria nel pagamento e rinegozia il debito ad un tasso inferiore a quelli di mercato. È evidente la ragione di una scelta simile: l'operatore teme che il mantenimento delle condizioni di partenza non sia sopportabile dal debitore e possa spingerlo verso l'insolvenza; preferisce pertanto accontentarsi di un corrispettivo minore ma più sicuro. Ebbene, se un tasso del genere venisse inserito nel calcolo del TEGM, esso contribuirebbe a creare un valore difforme da quello effettivo. Sarebbe infatti tenuto in considerazione un tasso che non obbedisce a logiche di mercato ma piuttosto ad una finalità transattiva. Il che, come si è già detto, tradirebbe non solo lo spirito della legge ma anche il suo stesso tenore letterale dal momento che i decreti

